



Aderente a Confedir Mit-Pa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A Allegato al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011

Domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede

La domanda va allegata al o ai modelli di domanda presentati, e quindi presentata insieme ad essi entro il 1° giugno 2011.

Per chi ha una sola provincia di inserimento in graduatoria ad esaurimento, è sufficiente allegare solo una copia dell'Allegato A.

Chi ha titolo alla permanenza in 2 province (cfr. art. 1 comma 5 D.M. 44 del 12 maggio 2011), deve presentare l'Allegato A (in copia originale) in ognuna delle due province.

La domanda serve per l'attribuzione di priorità nella scelta della sede. in base alla legge 104/92. Priorità non significa precedenza nella nomina o riserva dei posti, ma precedenza nella scelta della sede nell'ambito del contingente dei nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza [Le tipologie di supplenza sono: annuale (1 settembre - 31 agosto, fino al termine delle attività didattiche (1 settembre - 30 giugno), spezzone orario (spezzone di cattedra inferiore alle 18 ore)].

Bisogna inoltre considerare quanto indicato nella nota prot.n. 12510 del 25 luglio 2008: "*Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato "A" al D.D.G. 16.3.2007, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.*

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico al predetto Modello "A" di domanda per l'attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia".

Un esempio pratico: presenta la domanda per beneficiare della priorità nella scelta della sede il candidato n. 10 nella Graduatoria ad esaurimento. Il giorno delle nomine sono previste 5 supplenze annuali, e 13 fino al termine delle attività didattiche. Il beneficiario della priorità potrà scegliere con priorità nell'ambito delle 13 supplenze fino al termine delle attività didattiche. Potrà scegliere una supplenza fino al 31 agosto solo se già offerta e non accettata dai candidati inseriti in graduatoria in posizione precedente alla sua.

La domanda è un'autocertificazione, per cui non è soggetta ad autenticazione.

L'allegato è composto di 2 pagine, entrambe da datare e firmare (è altamente consigliabile conservare una fotocopia del modello presentato).

La **pag. 1** è dedicata all'indicazione della provincia e ai Dati anagrafici. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita; nel recapito indicare il domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

A **pag. 2** compilare la sezione di proprio interesse:

B1 per situazione di handicap personale;

B2 per parente in situazione di handicap.

Per **B1** è necessario indicare se si usufruisce dell'art. 21 o del comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92.

Qui di seguito riportiamo i due articoli:

Art. 21

21. Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 33 comma 6

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Allegare la certificazione comprovante il diritto ad usufruire di uno dei due articoli, come prevista dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico:

"certificazione medica o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92".

B2 è riservato a chi usufruisce dei commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92; contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda

Qui di seguito riportiamo i comma 5 e 7 dell'art. 33 L. 104/1992

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis) (7quater)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

N.B. il modello di domanda fa riferimento solo a figlio/figlia, coniuge, padre/madre, fratello/sorella, ma l'art. 33 della legge 104/92 è indirizzata "a familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato".

Allegare la documentazione prevista dagli art. 7 e 9 dal CCNI sulla mobilità del personale scolastico:

- Documentazione dell'handicap (certificazione medica o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92) .

- Dichiarazione personale del rapporto di parentela , di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato e di attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato. Dalla dichiarazione deve emergere anche la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato .

Il rapporto di parentela, adozione, affidamento con il soggetto handicappato può essere certificato con una tra le seguenti documentazioni.

- dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

- stato di famiglia;

- copia della sentenza di affidamento, adozione, tutela, ricovero.

Affinché si evinca l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva, eventuali altri figli o fratelli devono presentare un'autocertificazione in cui motivano oggettivamente di non essere in grado di effettuare l'assistenza continuativa.